



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 31 MAGGIO 2017

		pres.	entra ore	esce ore	ASS.
Avv. Sergio Paparo	Presidente				
Avv. Alberto Fabbri	Consigliere Segretario				
Avv. Gaetano Viciconte	Consigliere Tesoriere				
Avv. Sigfrido Fenyes	Vice Presidente				
Avv. Alessandra Bayon Salazar	Consigliere			16,50	
Avv. Manuela Cecchi	Consigliere				
Avv. Ilaria Chiosi	Consigliere				
Avv. Orsola Cortesini	Consigliere				
Avv. Antonio D'Avirro	Consigliere				
Avv. Susanna Della Felice	Consigliere				X
Avv. Gianluca Gambogi	Consigliere				X
Avv. Francesco Gaviraghi	Consigliere				
Avv. Lapo Gramigni	Consigliere			16,53	
Avv. Roberto Inches	Consigliere				
Avv. Roberto Nannelli	Consigliere				
Avv. Cosimo Papini	Consigliere				
Avv. Marco Passagnoli	Consigliere				X
Avv. Sibilla Santoni	Consigliere				
Avv. Francesco Singlitico	Consigliere				
Avv. Michele Strammiello	Consigliere				
Avv. Elena Zazzeri	Consigliere				

L'adunanza si apre alle ore 15,10 con l'approvazione del verbale dell'adunanza precedente che è stato trasmesso ad ogni Consigliere in allegato alle mail (prot. 6766/2017) di convocazione dell'adunanza odierna.

Sono state adottate n. 8 delibere di cui n. 1 da pubblicare sul sito internet dell'Ordine.

L'adunanza termina alle ore 17,04.

Al presente verbale vengono allegati i verbali e le delibere della Commissione albi, elenchi e registri e tirocinio professionale, della Commissione patrocinio a spese dello Stato, della Commissione liquidazione compensi professionali.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 31 MAGGIO 2017

DELIBERA n. 1

ASTENSIONE DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI PENALISTI QUESITO CAMERA PENALE

Il Consiglio, su relazione del Vice Presidente Fenyes,

- preso atto che è pervenuto a questo Ufficio copia del verbale di udienza del 04.05.2017, Tribunale di Firenze, rito monocratico, su disposizione del Presidente Dott. Gratteri (proc. pen. 1690/17 R.G. ed analoga comunicazione relativa al proc. pen. 1673/17);
- rilevato che la questione in oggetto riguarda la facoltà o meno di aderire all'astensione da parte del difensore dell'imputato non (più) sottoposto a misura cautelare coercitiva, in giudizio direttissimo nel caso di udienza di rinvio;
- ritenuto che la segnalazione in esame non debba essere interpretata come esposto di carattere deontologico;
- evidenziato che al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è attribuita alcuna competenza di interpretazione autentica dell'art. 4, lett. a), del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC, (deliberazione della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali del 13 dicembre 2007), semmai di competenza di detta Autorità Amministrativa Indipendente;
- ritenuto peraltro di poter condividere l'interpretazione massimamente diffusa ed espressa anche dalla Camera Penale di Firenze (vedasi nota del suo Presidente pervenuta in data 22 maggio 2017) e cioè che la deroga al diritto di astensione è previsto in tutti quei casi nei quali vi siano ragioni di obiettiva urgenza processuale o nell'ipotesi in cui si verta in tema di libertà della persona imputata nel processo talché, fuori dei casi ora descritti, il difensore mantiene integra la sua facoltà di adesione all'astensione proclamata a termini della normativa vigente;
- rilevato che, nell'ipotesi di udienza di rinvio in processo iniziato con rito direttissimo nella quale l'imputato non sia gravato da misura cautelare detentiva, non vi siano questioni di obiettiva urgenza processuale né afferenti alla libertà personale,

DELIBERA

di esprimersi come in parte motiva.

Si comunichi al Presidente del Tribunale di Firenze, ai Presidenti delle Sezioni penali ed al Presidente della Camera Penale di Firenze.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,18.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Camera Penale di Firenze



Adriente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CONSIGLIO DELL'ORDINE
degli Avvocati di Firenze

77 MAG. 2011

6422

Il Presidente

On.le Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Firenze

- al sig. Presidente
avv. Sergio Paparo
- al sig. vicePresidente
avv. Sigfrido Fenyes

Per conoscenza:

- Ill.mo sig. Presidente
del Tribunale di Firenze
- gent.ma dott.ssa Marilena Rizzo

Ill.mo sig. Presidente della II sez. penale
del Tribunale di Firenze

- preg.mo dott. Francesco Gratteri

via e.mail

Oggetto: astensione dalle udienze e rito direttissimo

Ill.mi Signori,

sottopongo alla valutazione dell'Ordine una tematica che si sta ponendo in questi giorni di astensione dalle udienze degli avvocati penalisti, a proposito della legittimità dell'astensione dichiarata nell'ambito di udienze di un procedimento per direttissima, in cui però (per pregressa richiesta di termini, per naturale prosecuzione dell'istruttoria, etc.) il giudizio sulla convalida sia già intervenuto, e l'imputato sia libero o comunque sottoposto a misure non custodiali (o comunque consenziente rispetto alla volontà del proprio difensore di astenersi).

Una interpretazione letterale dell'art. 4 del vigente Codice di Autoregolamentazione parrebbe indicare l'impossibilità di astenersi, giacché in esso si prevede che l'astensione non sia ammessa (per l'appunto) nell'ambito del giudizio per direttissima *tout court*.

VIA LORENZO IL MAGNIFICO 78 - 50129 FIRENZE - TEL. 055.5001250 FAX 055.5001723

presidente@camerapenalefirenze.it

www.camerapenalefirenze.it

Camera Penale di Firenze



Il Presidente

Tuttavia, una lettura orientata alla *ratio* della disposizione (lettera a. dell'art. 4) consente di apprezzare che in essa si assommano ipotesi di deroga tutte connotate dalla esistenza di un superiore interesse alla rapida celebrazione, per ragioni di obiettiva *urgenza processuale* (es. in caso di incidente probatorio, ma solo per le ipotesi di urgenza; o ancora, quando vi sia necessità di compimento di atti *urgenti* in linea generale; nello stesso senso anche l'originaria previsione sulla imminente prescrizione, oggi superata dal nuovo regime di sospensione della prescrizione) o nei casi in cui sia in gioco la *libertà personale* della persona assistita (cautelata per la medesima causa: udienze ed altre attività afferenti a misure cautelari, interrogatorio di garanzia, etc.).

Esigenze che certamente sussistono, in sede di giudizio per direttissima, nell'ambito della prima udienza, ma che non sembrano ricorrere quando la convalida vi sia già stata, e ad essa non sopravvivano cautele custodiali.

Anche la separata previsione dell'*udienza di convalida* (evidentemente per il caso fuori della direttissima) sta a segnalare che a quella primissima e cruciale fase del rito speciale in esame intende riferirsi la disposizione di deroga (eccezionale) al generale diritto di astensione.

Nei termini che ho adesso sommariamente tratteggiato opina l'interpretazione della Camera Penale di Firenze, e per essa del suo Direttivo nonché della stessa Assemblea dei soci, che sul punto si è espressa all'unanimità.

Tuttavia, ho avuto notizia che alcuni Giudicanti (ed in particolare il presidente Gratteri, cui questa mia è indirizzata per conoscenza) ha sollevato il problema interpretativo che la lettera dell'art. 4 pone, trasmettendo i verbali d'udienza dei procedimenti in cui i colleghi si sono astenuti, pur trattandosi di procedimenti con imputato a piede libero e convalida già svolta.

Chiedo dunque al Consiglio di volere valutare la questione, dal punto di vista delle regole di deontologia del difensore, per porre termine alla incertezza applicativa.

Con ossequio.

Luca Esori